

Contratto di Assicurazione a Vita Intera a
Capitale Rivalutabile a Premio Unico

SaraContoExtra

Fascicolo Informativo

Il presente Fascicolo informativo, contenente:

- a) Scheda Sintetica;
- b) Nota Informativa;
- c) Condizioni di Assicurazione comprensive di:
 - c1) Regolamento delle Gestioni separate
- d) Glossario
- d) Modulo di proposta

deve essere consegnato al Contraente
prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Scheda sintetica e la Nota informativa**

SaraContoExtra

Assicurazione a vita intera
a capitale rivalutabile a premio unico
Tariffa 101 e Tariffa 103

Mod. V370/08

Sara Vita Spa

Sede e Direzione Generale:
Via Po 20 - 00198 Roma
Capitale Sociale Euro 20.000.000 (i.v.)
C.F. 07103240581 - PIVA 01687941003

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con
DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento
ISVAP n. 594 del 18/06/97

Iscrizione Registro Tribunale Roma n. 7115/85
CCIAA Roma n. 556742
Società soggetta all'attività di direzione
e coordinamento della Sara Assicurazioni Spa



Indice

SCHEDA SINTETICA	pag. 5 di 43
NOTA INFORMATIVA	pag. 9 di 43
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	
SEZIONE A	
CONDIZIONI DELLA TARIFFA 101	pag. 20 di 43
<i>VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA</i>	
SEZIONE B	
CONDIZIONI DELLA TARIFFA 103	pag. 23 di 43
<i>VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA</i>	
SEZIONE C	
REGOLAMENTO FONDI SPECIALI	
<i>VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA</i>	
CAPITOLO 1 - REGOLAMENTO FONDO PIU'	pag. 26 di 43
CAPITOLO 2 - REGOLAMENTO FONDO SOCI	pag. 27 di 43
GLOSSARIO	pag. 29 di 43
PRIVACY	pag. 35 di 43
MODULO DI RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE/VARIAZIONI CONTRATTUALI	pag. 38 di 43
MODULO DI PROPOSTA	pag. 40 di 43

SCHEDA SINTETICA

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.

La presente Scheda sintetica non sostituisce la Nota informativa. Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto

NOTA - Quanto di seguito riportato, ove non espressamente specificato, vale sia per la tariffa 101 sia per la tariffa 103.

1) Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

La Società che offre l'assicurazione è denominata SARA VITA spa, è una Società per azioni con capitale sociale di 20 milioni di Euro interamente versati, è una Società facente parte del Gruppo ACI – Automobile Club Italia ed ha sede in Roma, Via Po 20, 00198.

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SARA Assicurazioni spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, Via Po 20, 00198 Roma.

1.b) Denominazione del contratto

Il contratto di assicurazione cui la presente scheda sintetica si riferisce è denominato SaraContoExtra, viene individuato con la tariffa 101 ed è disciplinato dalle norme riportate nella Sezione A delle Condizioni di assicurazione.

Nell'ipotesi in cui il contratto venga emesso, sulla base della dichiarazione resa in polizza dal Contraente, per il reinvestimento di quanto liquidato su polizze della stessa Società di cui lo stesso Contraente risulti essere il beneficiario, il contratto verrà individuato con la tariffa 103 e verrà disciplinato dalle norme riportate nella Sezione B delle Condizioni di assicurazione.

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni assicurate dal presente contratto sono contrattualmente garantite dalla Società e si rivalutano annualmente in base al rendimento di una Gestione separata di attivi.

1.d) Durata del contratto

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Per la tariffa 101, è possibile esercitare il diritto di riscatto a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza della polizza.

Per la tariffa 103, il Contraente può esercitare il diritto di riscatto in qualsiasi momento.

1.e) Pagamento dei premi

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico di perfezionamento da versare alla stipula della polizza.

Per la tariffa 101, è data facoltà al Contraente, dopo il perfezionamento della polizza, di effettuare ulteriori versamenti.

La tariffa 103 non prevede invece la possibilità di effettuare versamenti aggiuntivi.

L'importo minimo del premio unico per la Tariffa 101 è pari ad € 5.000,00, mentre l'importo minimo dei premi integrativi è pari ad € 1.000,00.

L'importo minimo del premio unico della Tariffa 103 è pari ad € 2.500,00.

La Società, a fronte del versamento del premio unico, emette un certificato di assicurazione, che risulta essere parte integrante della polizza.

2) Caratteristiche del contratto

L'esigenza che tale tipologia contrattuale intende soddisfare è quella di poter investire, senza alcun costo di ingresso, somme, anche elevate, in modo da ottenere un rendimento minimo garantito ed il consolidamento annuale delle prestazioni.

Il contratto non prevede alcun caricamento sul premio; il capitale assicurato a fronte di ogni versamento effettuato è infatti pari al versamento stesso.

Si rinvia al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuti nella sezione F della Nota informativa per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili.

La Società è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.

3) Prestazioni assicurative e garanzie offerte

A fronte di ogni versamento effettuato, la Società garantisce un capitale assicurato di importo pari al premio versato.

Il contratto prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la liquidazione, ai beneficiari designati, di un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso. Il capitale è soggetto alle rivalutazioni annuali previste nella Clausola di rivalutazione riportata all'articolo 7 delle Sezioni A e B delle Condizioni di assicurazione.

Le prestazioni complessive di polizza sono date dalla somma delle prestazioni relative a ciascun versamento effettuato, diminuite degli importi eventualmente già liquidati a seguito di riscatti parziali, secondo quanto previsto all'articolo 8 delle Sezioni A e B delle Condizioni di assicurazione.

E' prevista, per i primi dieci anni, la garanzia di una rivalutazione minima del capitale che, alla data di redazione del presente Fascicolo informativo, è pari al

2,00%; tale rivalutazione minima garantita viene riconosciuta e si consolida annualmente, per cui ciascuna rivalutazione verrà applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

I rendimenti annualmente realizzati dalla Gestione separata eccedenti tale rendimento minimo garantito, una volta dichiarati al Contraente, vengono accreditati sulla polizza e acquisiti in via definitiva.

Soltanto per la tariffa 101, in caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli articoli 5, 6 e 7 delle Sezioni A e B delle Condizioni di assicurazione.

4) Costi

La Società, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, **preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota informativa alla sezione D.**

In particolare i costi prelevati dalla Gestione separata

riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi. A titolo di esempio, se il "Costo percentuale medio annuo" al 10° anno è pari all'1%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto in caso di riscatto al 10° anno riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1% per ogni anno di durata del rapporto assicurativo.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su prefissati livelli di premio ed impiegando un'ipotesi di rendimento della Gestione interna separata che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabilito dall'ISVAP nella misura del 4% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Il "Costo percentuale medio annuo" viene calcolato distintamente per la tariffa 101 e per la tariffa 103.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"
Gestione separata FONDO PIU'/FONDO SOCI

Premio unico € 5.000,00 Età: qualunque			Premio unico € 15.000,00 Età: qualunque			Premio unico € 30.000,00 Età: qualunque		
Anno	Costo Percentuale medio annuo		Anno	Costo Percentuale medio annuo		Anno	Costo Percentuale medio annuo	
	Tariffa 101	Tariffa 103		Tariffa 101	Tariffa 103		Tariffa 101	Tariffa 103
5	1,40%	1,24%	5	1,38%	1,21%	5	1,37%	1,21%
10	1,30%	1,22%	10	1,29%	1,21%	10	1,29%	1,20%
15	1,26%	1,21%	15	1,26%	1,20%	15	1,26%	1,20%
20	1,25%	1,21%	20	1,24%	1,20%	20	1,24%	1,20%
25	1,24%	1,21%	25	1,24%	1,20%	25	1,23%	1,20%

Per la tariffa 101, il "Costo percentuale medio annuo" in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5°.

5) Illustrazione dei dati storici di rendimento delle Gestioni separate

In questa sezione sono rappresentati i tassi di rendimento realizzati dalle Gestioni separate FONDO PIU' e FONDO SOCI negli ultimi 5 anni ed i corrispondenti

tassi di rendimento minimo riconosciuti al contratto.

I dati sono confrontati con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.

Gestione separata FONDO PIU'

Anno	Rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione	Rendimento minimo riconosciuto al contratto	Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato (*)	Tasso di Inflazione
2003	4,61%	3,41%	3,73%	2,5%
2004	4,42%	3,22%	3,59%	2,0%
2005	5,03%	3,83%	3,16%	1,7%
2006	4,94%	3,74%	3,86%	2,0%
2007	4,62%	3,42%	4,41%	1,7%

(*) per gli anni 2003 e 2004 il valore considerato per il raffronto è il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Gestione separata FONDO SOCI

Anno	Rendimento medio annuo realizzato dalla Gestione	Rendimento minimo riconosciuto al contratto	Tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato (*)	Tasso di Inflazione
2003	4,70%	3,50%	3,73%	2,5%
2004	4,53%	3,33%	3,59%	2,0%
2005	5,47%	4,27%	3,16%	1,7%
2006	5,73%	4,53%	3,86%	2,0%
2007	5,01%	3,81%	4,41%	1,7%

(*) per gli anni 2003 e 2004 il valore considerato per il raffronto è il tasso di rendimento medio lordo dei titoli di Stato e delle obbligazioni.

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

6) Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la sezione E della Nota Informativa.

SARA VITA spa è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il Direttore Generale
Salvo Vitale



NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
- B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE
- C. INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA
- D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI E REGIME FISCALE
- E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
- F. PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

NOTA - Quanto di seguito riportato, ove non espressamente specificato, vale sia per la tariffa 101 sia per la tariffa 103.

A) INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1) Informazioni generali

La Società che offre l'assicurazione è denominata SARA VITA spa, è una Società per azioni con capitale sociale di 20 milioni di euro interamente versati, è una Società facente parte del Gruppo ACI – Automobile Club Italia ed ha Sede in Italia, a Roma, Via Po n. 20 - 00198, tel. 06.84.751 – sito internet www.saravita.it E-mail: saravita@sara.it

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della SARA Assicurazioni spa - Assicuratrice Ufficiale dell'Automobile Club d'Italia, Via Po 20, Roma.

La Società è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento ISVAP n. 594 del 18/06/97.

La Società incaricata della revisione contabile e di bilancio è la Reconta Ernst&Young Spa, Via G. D. Romagnosi 18/A, 00196 ROMA.

2) Conflitto di interessi

La Società si riserva di affidare la gestione patrimoniale e/o depositare gli attivi compresi nelle Gestioni separate a società facenti parte del Gruppo ACI - Automobile Club Italia (Gruppo ACI) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Nella gestione degli attivi sopra richiamati il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi compresi parti

di OICR, emessi da Società appartenenti al Gruppo.

La Società opererà comunque in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Attualmente tra la Società e gli enti emittenti non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni ovvero di altra utilità. In caso di eventuali accordi futuri le commissioni retrocesse alla Società, ovvero il valore monetario delle diverse utilità concesse, saranno poste a beneficio del contratto e nei rendiconti annuali delle Gestioni separate saranno indicati gli importi delle utilità ricevute e retrocesse al contratto (e nel caso di utilità rappresentate da servizi, il valore monetario dei medesimi).

In ogni caso la Società si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dagli accordi di cui sopra.

B) INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SULLE GARANZIE OFFERTE

1) Prestazioni assicurative e garanzie offerte

Il presente contratto è a vita intera, cioè la sua durata coincide con la vita dell'Assicurato.

A fronte di ciascun premio versato verrà garantito un capitale assicurato determinato secondo le modalità riportate all'articolo 4 delle Sezioni A e B delle Condizioni di assicurazione.

Il contratto prevede la liquidazione, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, del capitale assicurato rivalutato fino alla data del decesso.

Il contratto non prevede alcun caricamento sul premio; il capitale assicurato a fronte di ogni versamento effettuato è infatti pari al versamento stesso.

I costi previsti da tale forma contrattuale sono descritti al punto 1 della successiva sezione D.

A fronte di ogni versamento effettuato, la Società garantisce le seguenti prestazioni:

Prestazioni in caso di decesso

Il contratto prevede, in caso di decesso dell'Assicurato, in qualsiasi epoca avvenga, la liquidazione, ai beneficiari designati, di un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso. Il capitale è soggetto alle rivalutazioni annuali previste nella Clausola di rivalutazione riportata all'articolo 7 delle Sezioni A e B delle Condizioni di assicurazione.

Le prestazioni complessive di polizza sono date dalla somma delle prestazioni garantite a fronte di ciascun versamento effettuato, diminuite degli importi

eventualmente già liquidati a seguito di riscatti parziali, secondo quanto previsto all'articolo 8 delle Sezioni A e B delle Condizioni di assicurazione.

La Società garantisce, per i primi dieci anni, una rivalutazione minima del capitale che, alla data di redazione della presente Nota informativa, è pari al 2,00%. Prima della scadenza di tale periodo, la Società comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi 5 anni; in mancanza di tale comunicazione, si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente. Tale rivalutazione minima viene attribuita e si consolida annualmente, per cui ciascuna rivalutazione verrà applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

2) Premi

Il premio è determinato in relazione alle garanzie prestate ed al loro ammontare.

Il presente contratto prevede il pagamento di un premio unico di perfezionamento da versare alla stipula della polizza, il cui importo minimo è pari ad € 5.000 **per la tariffa 101** e ad € 2.500 **per la tariffa 103**, quest'ultimo derivante dal reinvestimento totale o parziale di quanto liquidato su un contratto della stessa Società di cui lo stesso Contraente risulti beneficiario; in particolare il Contraente può reinvestire l'intero importo liquidato sul contratto scaduto, può reinvestire una percentuale inferiore ed ha altresì la possibilità di reinvestire fino al doppio dell'importo liquidato.

Soltanto per la tariffa 101 è prevista la possibilità per il Contraente di versare, dopo il perfezionamento della polizza, ulteriori premi di importo unitario non inferiore ad € 1.000,00.

A fronte del pagamento di ciascun premio la Società rilascerà appositi certificati di assicurazione nei quali sarà indicato, il capitale assicurato a fronte del versamento effettuato e la data di decorrenza del versamento.

Per la tariffa 101, a condizione che siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di entrata in vigore della polizza, il Contraente ha il diritto di richiedere l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto, determinato secondo le modalità descritte al punto 2 della successiva sezione E.

Per la tariffa 103, il Contraente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto,

determinato secondo le modalità descritte al punto 2 della successiva sezione E.

Per la tariffa 103, il premio viene versato, secondo quanto sopra specificato, mediante reinvestimento diretto dell'importo liquidato sul contratto scaduto.

Per la tariffa 101, il premio può essere versato in una delle seguenti modalità previste dalla Società: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure intestati all'intermediario espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'intermediario espressamente in tale qualità.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti integrativi in contanti.

3) Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili

La presente forma assicurativa può essere collegata ad una delle Gestioni patrimoniali denominate "FONDO PIÙ" e "FONDO SOCI", separate dalle altre attività della Società, disciplinate ciascuna da apposito Regolamento (riportato nella Sezione C delle Condizioni di assicurazione), e le cui caratteristiche sono dettagliatamente descritte nella successiva sezione C. Il rendimento finanziario realizzato dalla Gestione separata viene annualmente attribuito alla polizza, a titolo di partecipazione agli utili, sotto forma di rivalutazione del capitale assicurato, in base alle seguenti modalità:

- a) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è uguale o maggiore del 12%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari al rendimento lordo moltiplicato per l'aliquota di retrocessione fissata dalla Società in misura pari al 90,00%;
- b) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 12% ed è maggiore o uguale al 3,20%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari a tale rendimento lordo detratto del rendimento minimo trattenuto dalla Società pari all'1,20%.

Solo per la tariffa 101, al primo anniversario della data di decorrenza della polizza, la misura di rivalutazione sarà ridotta di 1,30 punti percentuali, fermo restando la misura minima di rivalutazione garantita del 2,00%.

- c) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 3,20% la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari alla rivalutazione minima garantita del 2,00%.

La rivalutazione minima del capitale assicurato pari al 2,00%

è garantita per i primi dieci anni. Prima della scadenza di tale periodo, la Società comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi 5 anni; in

manca di tale comunicazione si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente.

Ai fini di una migliore comprensione del meccanismo di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili, si riporta di seguito un esempio:

Rend. lordo della Gestione separata	Aliquota di retrocessione	Rendimento trattenuto dalla Società		Misura della rivalutazione	
		1° anniversario	Anniversari successivi	1° anniversario	Anniversari successivi
15%	90%	2,5%	1,5%	12,5%	13,5%
10%	-	2,5%	1,2%	7,5%	8,8%
3%	-	1,0%	1,0%	2,0%	2,0%
2%	-	-	-	2,0%	2,0%

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto verrà quindi rivalutato in base alla misura di rivalutazione come sopra calcolata.

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Il meccanismo di rivalutazione annuale del capitale assicurato garantisce quindi il consolidamento delle rivalutazioni annuali, in quanto queste, una volta accreditate alla polizza, restano definitivamente acquisite, per cui, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire. Si rinvia al Progetto esemplificativo di sviluppo delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto riportato nella sezione F per la descrizione degli effetti del meccanismo di rivalutazione delle prestazioni.

La Società si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

C) INFORMAZIONI SULLA GESTIONE SEPARATA

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in funzione dei rendimenti realizzati da una Gestione separata.

Le Gestioni interne separate alle quali la presente forma assicurativa può essere collegata sono denominate "FONDO PIÙ" e "FONDO SOCI".

Si rimanda per i dettagli ai rispettivi Regolamenti delle Gestioni, che formano parte integrante delle condizioni di assicurazione.

FONDO PIU'

La valuta di denominazione di tale Gestione separata è l'Euro.

La gestione di FONDO PIU' è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il valore delle attività complessivamente gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO PIU'.

Le finalità di FONDO PIU' sono quelle di realizzare una gestione efficiente degli attivi compresi nel suo patrimonio, al fine di adempiere agli impegni contrattualmente assunti nei confronti dei contraenti, in particolare per quanto concerne la remunerazione minima garantita su ogni contratto ed il consolidamento annuale della rivalutazione via via accreditate sui contratti stessi.

La gestione di FONDO PIU' è sottoposta a certificazione da parte della società di revisione Reconta Ernst&Young Spa, la quale attesta la rispondenza della gestione del Fondo al suo Regolamento.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale e fa riferimento ai 12 mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della polizza.

Gli attivi compresi nel patrimonio di FONDO PIU' appartengono alle categorie di attivi previste per la copertura delle riserve tecniche.

In particolare vengono di seguito elencate le specifiche tipologie di attività finanziarie comprese nel patrimonio

della Gestione separata alla data di redazione della presente Nota informativa:

Categoria attività
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in Euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in Euro
Obbligazioni non quotate in Euro
Azioni quotate in Euro
Immobili
Quote di OICR
Liquidità

Nel complesso, l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolamente funzionanti, delle aree Europa, USA, Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio.

Da Regolamento non sono previsti limiti di investimento.

Tra gli investimenti della Gestione separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione separata, si ritenesse opportuno di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

FONDO SOCI

La valuta di denominazione di tale Gestione separata è l'Euro.

La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987 e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

Il valore delle attività complessivamente gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per i contratti che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento di FONDO SOCI.

La peculiarità di FONDO SOCI, che è riservato esclusivamente ai Contraenti che risultano iscritti all'ACI alla stipulazione della polizza, consiste nel far partecipare il Contraente, oltre al rendimento finanziario della

gestione, anche al risultato - se positivo - di natura gestionale; il risultato gestionale è il valore risultante dalla somma di due quantità: la prima è la differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; la seconda è la differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio.

Le finalità di FONDO SOCI sono quelle di attuare una gestione efficiente degli attivi compresi nel suo patrimonio, al fine di adempiere agli impegni contrattualmente assunti nei confronti dei contraenti, in particolare per quanto concerne la remunerazione minima garantita su ogni contratto ed il consolidamento annuale delle rivalutazioni via via accreditate sui contratti stessi.

La gestione di FONDO SOCI è sottoposta a certificazione da parte della società di revisione Reconta Ernst&Young Spa, la quale attesta la rispondenza della gestione del Fondo al suo Regolamento.

Il periodo di osservazione per la determinazione del rendimento è annuale e fa riferimento ai 12 mesi precedenti il terzo mese antecedente la ricorrenza anniversaria della polizza.

Gli attivi compresi nel patrimonio di FONDO SOCI appartengono alle categorie di attivi previste per la copertura delle riserve tecniche.

In particolare vengono di seguito elencate le specifiche tipologie di attività finanziarie comprese nel patrimonio della Gestione separata alla data di redazione della presente Nota informativa:

Categoria attività
BTP
CCT
Altri titoli di Stato emessi in Euro
Altri titoli di Stato emessi in valuta
Obbligazioni quotate in Euro
Obbligazioni non quotate in Euro
Azioni quotate in Euro
Immobili
Quote di OICR
Liquidità

Nel complesso, l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolamente funzionanti, delle aree Europa, USA, Pacifico.

La Società non esclude l'utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato non a scopo speculativo, con la finalità di

ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio.

Da Regolamento non sono previsti limiti di investimento.

Tra gli investimenti della Gestione separata non figurano attualmente strumenti o altri attivi emessi o gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo.

Qualora, al fine di migliorare il risultato della Gestione separata, si ritenesse opportuno di inserire tra gli attivi anche i suddetti strumenti, il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%.

D) INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE

1) Costi

1.1) Costi gravanti direttamente sul Contraente

Sui premi versati non si applica alcun tipo di costo.

b) Costi per riscatto (applicati solo sulla tariffa 101)

Nell'ipotesi in cui il Contraente eserciti il diritto di riscatto della polizza, la Società liquiderà un importo ottenuto secondo le modalità dettagliatamente descritte al punto 2 della successiva sezione E.

Se l'antidurata di polizza, come definita al punto 2 della successiva Sezione E, è di almeno cinque anni non viene applicato alcun tipo costo per il riscatto; se l'antidurata di polizza è invece inferiore a cinque anni vengono applicate le percentuali di riduzione (commissioni) delle prestazioni di seguito indicate:

Antidurata di polizza	coefficienti
Meno di 1 anno	3,0%
Almeno 1 anno	2,5%
Almeno 3 anni	1,5%
Almeno 5 anni	0

La tariffa 103 non prevede l'applicazione di alcun costo nell'ipotesi di esercizio del diritto di riscatto da parte del Contraente.

c) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione

Per entrambe le Gestioni separate i costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione separata sono pari a:

- se il rendimento lordo della Gestione è uguale o maggiore del 12%: 10% del rendimento lordo;
- se il rendimento lordo della Gestione è inferiore al 12% ed è maggiore o uguale al 3,20%; 1,20 punti percentuali;
- se il rendimento lordo della Gestione è inferiore al 2%; costi pari a zero.

Per la tariffa 101, limitatamente al primo anniversario della polizza, dal rendimento lordo conseguito dalla Gestione interna separata la Società tratterrà un rendimento pari al 2,50%. Tale rendimento minimo trattenuto verrà applicato a condizione che la misura di rivalutazione attribuita sia almeno pari al 2,00%; in caso contrario il rendimento minimo trattenuto dalla Società sarà pari al minor valore ottenuto sottraendo dal rendimento lordo della Gestione separata la misura minima di rivalutazione da riconoscere agli Assicurati pari al 2,00%.

d) Spese di liquidazione

Pari ad € 10,00 applicate in occasione di ogni liquidazione effettuata dalla Società.

2) Regime fiscale

I premi versati dal Contraente sono esenti da imposte. Le somme corrisposte dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita:

- se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti da tassazione;
- se corrisposte a seguito di riscatto costituiscono reddito imponibile e pertanto sono soggette ad imposta pari al 12,50% sulla differenza fra il capitale maturato e l'ammontare dei premi pagati. Nel caso in cui la prestazione è percepita da un soggetto esercente attività commerciale, la ritenuta del 12,50% non è applicata (D.Lgs. 47 del 18/2/2000 e successive modifiche e integrazioni).

E) ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

1) Modalità di perfezionamento del contratto

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui avviene il pagamento del premio e la sottoscrizione del contratto da parte del Contraente.

Le garanzie assicurative decorrono dalla data di perfezionamento del contratto.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva al versamento del premio, l'assicurazione non può entrare in

vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza.

2) Riscatto

Per la tariffa 101, il Contraente può richiedere l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto decorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza della polizza.

Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta di riscatto, maggiorato della rivalutazione minima garantita in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto ed al netto delle commissioni di uscita riportate nella tabella di cui al punto 1 della precedente sezione D, commissioni che, come già detto, dipendono dall'antidurata del contratto.

L'antidurata di polizza è calcolata come rapporto tra la somma dei prodotti di ciascun premio versato per i mesi trascorsi dalla data dell'estratto conto e la somma dei premi versati. Ad ogni modo il valore dell'antidurata è riportato sull'estratto conto consegnato al Contraente ad ogni anniversario di polizza e sarà valido fino all'anniversario successivo; pertanto su tutti i riscatti che sono richiesti nel periodo di tempo tra i due anniversari di cui sopra, sarà applicata la commissione corrispondente all'antidurata indicata nell'estratto conto. Il Contraente può chiedere anche il riscatto della polizza in misura parziale, purchè di importo non inferiore ad € 1.000,00; in tal caso le prestazioni di polizza verranno ridotte fino a concorrenza dell'importo richiesto. A seguito di ogni riscatto parziale la polizza rimarrà in vigore per un capitale residuo, il cui importo sarà comunque comunicato al momento della liquidazione.

Qualora il capitale residuo sia inferiore ad € 2.500,00, si procederà al riscatto totale della polizza.

È pertanto possibile che in relazione all'epoca in cui viene esercitato il riscatto, il relativo importo possa risultare inferiore al premio versato.

Per la tariffa 103, il Contraente può richiedere in qualsiasi momento l'anticipata risoluzione del contratto e la conseguente liquidazione del valore di riscatto. Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta di riscatto, maggiorato della rivalutazione minima garantita in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto.

Il Contraente può chiedere anche il riscatto della polizza in

misura parziale, purchè di importo non inferiore ad € 1.000,00; in tal caso l'importo liquidabile sarà pari al riscatto richiesto maggiorato della rivalutazione minima garantita in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto.

A seguito del riscatto parziale la polizza rimarrà in vigore per un capitale assicurato residuo ottenuto detraendo l'importo del riscatto parziale dal capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto; l'importo del capitale residuo sarà comunque comunicato al momento della liquidazione.

Qualora il capitale residuo sia inferiore ad € 2.500,00, si procederà al riscatto totale della polizza.

Per maggiori informazioni sui valori di riscatto, il Contraente può rivolgersi all'Ufficio gestione portafoglio, Via Po 20, telefono 06/8475759, fax 06/8475765, E-mail: Supportoportafoglioramovita@sara.it.

Si rinvia al Progetto esemplificativo contenuto nella Sezione F per l'illustrazione della evoluzione dei valori di riscatto, mentre l'indicazione dei valori puntuali sarà contenuta nel Progetto personalizzato.

3) Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, così come definita all'articolo 2 delle Sezioni A e B delle Condizioni di assicurazione, il Contraente ha sempre la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, ottenendo la restituzione delle somme eventualmente corrisposte. La revoca dovrà essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: SARA VITA spa – Via Po 20 – 00198 ROMA. La Società è tenuta a restituire tali somme entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

4) Diritto di recesso

Entro i 30 giorni successivi alla data di conclusione del contratto, così come definita all'articolo 2 delle Sezioni A e B delle Condizioni di assicurazione, il Contraente potrà recedere dallo stesso.

Il recesso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata presso la sede della Società e così intestata: SARA VITA spa - Via Po 20 – 00198 ROMA.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborserà al Contraente il premio versato al netto della parte di premio relativa al periodo per il quale il

contratto ha avuto effetto.

5) Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

In occasione di ogni liquidazione da parte della Società, il Contraente o il beneficiario designato, dovranno consegnare alla Società i documenti previsti all'articolo 13 della Sezione A e 12 della Sezione B delle Condizioni di Assicurazione, onde procedere al pagamento.

La Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori a favore dei beneficiari.

Si ricorda che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952 del codice civile).

Viene incluso nel presente Fascicolo informativo il "Modulo di richiesta di liquidazione/variazioni contrattuali", che reca l'elenco completo dei documenti da consegnare in relazione a ciascuna ipotesi di liquidazione, che deve essere compilato e sottoscritto dagli aventi diritto per le richieste di pagamento.

6) Legge applicabile al contratto

Al presente contratto si applica la legge italiana; la Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale prevarranno comunque le norme imperative di diritto italiano.

7) Lingua in cui è redatto il contratto

Il presente contratto, ed ogni documento ad esso allegato, vengono redatti in lingua italiana.

8) Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

SARA VITA spa - Assistenza Clienti

Via Po, 20, 00198 ROMA

Tel. 06.8475301 - Fax 06.8475259/251

E-mail gest.reclami@sara-vita.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06/42133.1, quale organo preposto ad esaminare i reclami,

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

9) Ulteriore informativa disponibile

Dietro richiesta del Contraente, la Società si impegna a consegnare, in fase precontrattuale, l'ultimo rendiconto annuale delle Gestioni separate e l'ultimo prospetto riportante la composizione delle Gestioni stesse. Tali informazioni sono comunque disponibili sul sito internet della Società, www.saravita.it.

10) Informativa in corso di contratto

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota informativa o nel Regolamento delle Gestioni separate, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società si impegna altresì a trasmettere entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurate, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente;
- b) dettaglio dei premi versati nell'anno di riferimento;
- c) valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto;
- d) valore di riscatto maturato alla data di riferimento dell'estratto conto;
- e) tasso annuo di rendimento realizzato dalla Gestione separata, aliquota di retrocessione del rendimento riconosciuta o rendimento minimo trattenuto dalla Società, tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni.

11) Comunicazione del Contraente alla Società

In base alle disposizioni di cui all'art.1926 del codice civile, su tale forma contrattuale i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto, non fanno cessare gli effetti dell'assicurazione.

La Società si impegna ad inviare risposte ad eventuali

richieste del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento delle stesse.

F) PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI

La presente elaborazione costituisce una esemplificazione dello sviluppo del premio, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto previsti dal contratto. L'elaborazione viene effettuata in base ad un predefinito livello di premio e distinta nella tariffa 101 e nella tariffa 103. Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguiti riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:

- a) **Il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;**
- b) **Una ipotesi di rendimento annuo costante** stabilito dall'ISVAP e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 4%. Ai fini della determinazione della misura di rivalutazione, si deve tener conto del

rendimento trattenuto dalla Società, pari al 2,00% nel primo anniversario di polizza (solo per la tariffa 101) ed all'1,20% negli anniversari di polizza successivi.

I valori sviluppati in base al rendimento minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Società è tenuta a corrispondere in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.

I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall'ISVAP sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Società. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.

SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO IN BASE A:

A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO

- Tasso di rendimento minimo garantito: 2,00%.
- Età/sexo dell'Assicurato: qualunque.

Anni	Premio Unico	Cumulo premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno	Valore di riscatto alla fine dell'anno	
				Tariffa 101	Tariffa 103
1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 4.962,50	€ 5.090,00
2		€ 5.000,00	€ 5.202,00	€ 5.061,95	€ 5.192,00
3		€ 5.000,00	€ 5.306,04	€ 5.216,45	€ 5.296,04
4		€ 5.000,00	€ 5.412,16	€ 5.320,98	€ 5.402,16
5		€ 5.000,00	€ 5.520,40	€ 5.510,40	€ 5.510,40
6		€ 5.000,00	€ 5.630,81	€ 5.620,81	€ 5.620,81
7		€ 5.000,00	€ 5.743,43	€ 5.733,43	€ 5.733,43
8		€ 5.000,00	€ 5.858,30	€ 5.848,30	€ 5.848,30
9		€ 5.000,00	€ 5.975,47	€ 5.965,47	€ 5.965,47
10		€ 5.000,00	€ 6.094,98	€ 6.084,98	€ 6.084,98
15		€ 5.000,00	€ 6.729,35	€ 6.719,35	€ 6.719,35
20		€ 5.000,00	€ 7.429,74	€ 7.419,74	€ 7.419,74
25		€ 5.000,00	€ 8.203,03	€ 8.193,03	€ 8.193,03

Per la tariffa 101, l'operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.

Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato potrà avvenire, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, dopo almeno 2 anni.

B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO

- Tasso di rendimento finanziario: 4,00%.
- Rendimento trattenuto dalla Società:
 - Tariffa 101: 2,00% al primo anniversario di polizza, 1,20% negli anniversari di polizza successivi.
 - Tariffa 103: 1,20%
- Misura della rivalutazione
 - Tariffa 101: 2,00% al primo anniversario di polizza, 2,80% negli anniversari di polizza successivi
 - Tariffa 103: 2,80%
- Et /sesso dell'Assicurato: qualunque

Anni	Premio Unico	Cumulo premi	Capitale assicurato alla fine dell'anno		Valore di riscatto alla fine dell'anno	
			Tariffa 101	Tariffa 103	Tariffa 101	Tariffa 103
1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.100,00	€ 5.140,00	€ 4.962,50	€ 5.130,00
2		€ 5.000,00	€ 5.242,80	€ 5.283,92	€ 5.101,73	€ 5.273,92
3		€ 5.000,00	€ 5.389,60	€ 5.431,87	€ 5.298,76	€ 5.421,87
4		€ 5.000,00	€ 5.540,51	€ 5.583,96	€ 5.447,40	€ 5.573,96
5		€ 5.000,00	€ 5.659,64	€ 5.740,31	€ 5.685,64	€ 5.730,31
6		€ 5.000,00	€ 5.855,12	€ 5.901,04	€ 5.845,12	€ 5.891,04
7		€ 5.000,00	€ 6.019,06	€ 6.066,27	€ 6.009,06	€ 6.056,27
8		€ 5.000,00	€ 6.187,59	€ 6.236,13	€ 6.177,59	€ 6.226,13
9		€ 5.000,00	€ 6.360,84	€ 6.410,74	€ 6.350,84	€ 6.400,74
10		€ 5.000,00	€ 6.538,94	€ 6.590,24	€ 6.528,94	€ 6.580,24
15		€ 5.000,00	€ 7.507,11	€ 7.566,00	€ 7.497,11	€ 7.556,00
20		€ 5.000,00	€ 8.618,62	€ 8.686,25	€ 8.608,62	€ 8.676,25
25		€ 5.000,00	€ 9.894,72	€ 9.972,37	€ 9.884,72	€ 9.962,37

Le prestazioni indicate nelle due tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali

SARA VITA spa   responsabile della veridicit  e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Il Direttore Generale
Salvo Vitale



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE A

CONDIZIONI DELLA TARIFFA 101

VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

Art. 1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici rilasciate dalla Società stessa.

Art. 2 Entrata in vigore e conclusione del contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico indicato in polizza, alle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva al versamento del premio, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza.

La data di entrata in vigore dell'assicurazione rappresenta anche la data in cui il contratto si intende concluso fra le Parti.

Art. 3 Pagamento del premio

Il premio è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce; alla stipula della polizza è previsto il pagamento del premio unico di perfezionamento.

Dopo il perfezionamento della polizza, il Contraente potrà versare ulteriori premi di importo unitario non inferiore ad € 1.000,00.

Sui Premi versati non si applica alcun tipo di costo.

A fronte di ciascun premio versato è garantito un capitale determinato secondo quanto riportato al successivo articolo 4.

I premi debbono essere versati presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 4 Determinazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato a fronte del versamento di ciascun premio è pari allo stesso premio versato.

Art. 5 Prestazioni

In caso di morte dell'Assicurato, in qualunque momento essa avvenga, verrà liquidato, ai beneficiari designati, un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato al momento del decesso.

Il capitale assicurato è soggetto alle rivalutazioni annuali previste nella Clausola di rivalutazione riportata al successivo articolo 7.

Le prestazioni complessive di polizza sono date dalla

somma delle prestazioni relative a ciascun versamento, diminuite degli importi eventualmente già liquidati a seguito di riscatti parziali.

A fronte del pagamento di ciascun premio la Società rilascerà appositi certificati di assicurazione nei quali sarà indicato, il capitale assicurato a seguito del versamento effettuato e la data di decorrenza del versamento; il documento rilasciato al perfezionamento della polizza rappresenta il primo certificato di assicurazione.

Ad ogni anniversario di polizza sarà rilasciato al Contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata delle prestazioni di polizza con riferimento ai premi versati.

Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di rivalutazione riportata al successivo articolo 7.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, sono soggetti a rivalutazione sia i capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno, sia i capitali relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti con le seguenti modalità:

- a) I capitali relativi ai versamenti effettuati nell'anno, vengono rivalutati applicando ai medesimi la misura annua di rivalutazione, di cui al successivo articolo 7, ridotta in proporzione al numero intero di mesi intercorrenti tra la data di versamento e la data dell'anniversario di polizza immediatamente successivo.
- b) Il capitale relativo ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti vengono rivalutati applicando la misura annua di rivalutazione di cui al successivo articolo 7 – Clausola di rivalutazione.

Art. 7 Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del FONDO richiamato in polizza e riportato nella Sezione B, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, la misura annua di rivalutazione da riconoscere al Contraente, ottenuta in base alle seguenti modalità:

- a) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è uguale o maggiore del 12%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari al rendimento lordo moltiplicato per l'aliquota di retrocessione fissata dalla Società in misura pari al 90,00%.
 - b) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 12% ed è maggiore o uguale al 3,20%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari a tale rendimento lordo detratto del rendimento minimo trattenuto dalla Società pari all'1,20%.
- Al primo anniversario della data di decorrenza della polizza, la misura di rivalutazione sarà ridotta di 1,30 punti percentuali, fermo restando la misura minima di rivalutazione garantita del 2,00%.
- c) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 3,20% la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari alla rivalutazione minima garantita del 2,00%.

La rivalutazione minima del 2,00% è garantita per i primi dieci anni dalla data di decorrenza della polizza. Prima della scadenza di tale periodo, la Società comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi 5 anni. In mancanza di tale comunicazione si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A). Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stesa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni. Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Art. 8 Liquidazione per riscatto

Su esplicita richiesta del Contraente, il contratto può essere riscattato a condizione che siano decorsi almeno sei

mesi dalla data di decorrenza della polizza.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta di riscatto, maggiorato della rivalutazione minima garantita in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto ed al netto delle commissioni di uscita di cui al successivo articolo 9.

Il Contraente può chiedere anche il riscatto della polizza in misura parziale, purchè di importo non inferiore ad € 1.000,00 ed in tal caso le prestazioni di polizza verranno ridotte fino a concorrenza dell'importo richiesto; l'importo del capitale residuo sarà comunque comunicato al momento della liquidazione. Qualora il capitale residuo sia inferiore ad € 2.500,00, si procederà al riscatto totale della polizza.

Art. 9 Commissioni di uscita

Le commissioni di uscita di cui all'articolo 8 sono riportate nella tabella seguente e sono variabili in funzione dell'antidurata di polizza, così come di seguito definita.

L'antidurata di polizza è determinata ad ogni anniversario tenendo conto dei soli certificati in vigore a tale data e si ottiene facendo il rapporto tra le seguenti due quantità:

- la somma dei prodotti dei mesi interamente trascorsi dalla data di decorrenza di ciascun certificato all'anniversario cui si riferisce l'estratto conto, per il corrispondente premio versato;
- la somma dei premi versati.

Ad ogni modo il valore dell'antidurata sarà riportato sull'estratto conto consegnato al Contraente ad ogni anniversario di polizza e sarà valido per tutti i riscatti richiesti fino all'anniversario successivo.

Antidurata di polizza	Commissione
Meno di 1 anno	3,0%
Almeno 1 anno	2,5%
Almeno 3 anni	1,5%
Almeno 5 anni	0

Art. 10 Spese di liquidazione

In occasione di ogni liquidazione si applicherà un importo fisso di € 10 a titolo di spese di liquidazione.

Art. 11 Cessione – Pegno – Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 12 Beneficiario

Il Contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento.

Art. 13 Pagamenti della Società

Prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- originale di polizza;
- originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici);
- certificato di morte (per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato).

Nel caso di polizze gravate da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente o del beneficiario avente diritto alla prestazione.

Art. 15 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 16 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente articolo 2, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a:

SARA VITA spa – Via Po, 20 – 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto di eventuali imposte e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

SEZIONE B

CONDIZIONI DELLA TARIFFA 103

VALIDE SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA

Tale tariffa è utilizzata esclusivamente, sulla base della dichiarazione resa in polizza dal Contraente, per il reinvestimento di quanto liquidato su polizze della stessa Società di cui lo stesso è beneficiario. Nel caso in cui tale dichiarazione del Contraente risulti falsa, le Condizioni di assicurazione da applicare al contratto non saranno più quelle di seguito riportate, ma saranno quelle riportate nella precedente Sezione A.

Art. 1 Obblighi della Società

Gli obblighi della Società risultano esclusivamente dalla polizza e dalle appendici rilasciate dalla Società stessa.

Art. 2 Entrata in vigore e conclusione del contratto

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio unico indicato in polizza, alle ore 24 del giorno in cui la polizza sia stata sottoscritta dal Contraente e dall'Assicurato.

Qualora la polizza preveda una data di decorrenza successiva al versamento del premio, l'assicurazione non può entrare in vigore prima delle ore 24 del giorno di decorrenza.

La data di entrata in vigore dell'assicurazione rappresenta anche la data in cui il contratto si intende concluso fra le Parti.

Art. 3 Pagamento del premio

Il premio è anticipato, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce ed è versato in unica soluzione al perfezionamento della polizza.

Il premio deve essere versato presso la sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art. 4 Determinazione del capitale assicurato

Il capitale assicurato a fronte del versamento del premio unico è pari allo stesso premio unico.

Art. 5 Prestazioni

In caso di morte dell'Assicurato, in qualunque momento essa avvenga, verrà liquidato, ai beneficiari designati, un importo pari al capitale assicurato quale risulta rivalutato al momento del decesso.

Il capitale è soggetto alle rivalutazioni annuali previste nella Clausola di rivalutazione riportata al successivo articolo 7.

Ad ogni anniversario di polizza sarà rilasciato al

Contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata delle prestazioni di polizza con riferimento ai premi versati.

Art. 6 Rivalutazione annuale del capitale

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della polizza, il capitale assicurato, in vigore nel periodo annuale precedente, verrà rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di rivalutazione riportata al successivo articolo 7.

Art. 7 Clausola di rivalutazione

La presente polizza fa parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita alle quali la Società riconoscerà una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate. A tal fine la Società gestirà, secondo quanto previsto dal Regolamento del FONDO richiamato in polizza e riportato nella Sezione B, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

A) MISURA DELLA RIVALUTAZIONE

La Società dichiara, entro il giorno 1 del mese che precede l'anniversario della decorrenza della polizza, la misura annua di rivalutazione da riconoscere al Contraente, ottenuta in base alle seguenti modalità:

- a) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è uguale o maggiore del 12%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari al rendimento lordo moltiplicato per l'aliquota di retrocessione fissata dalla Società in misura pari al 90,00%;
- b) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 12% ed è uguale o maggiore del 3,20%, la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari a tale rendimento lordo detratto del rendimento minimo trattenuto dalla Società pari all'1,20%;
- c) se il rendimento lordo realizzato dalla Gestione separata è inferiore al 3,20% la misura di rivalutazione attribuita alla polizza è pari alla rivalutazione minima garantita del 2,00%.

La rivalutazione minima del 2,00% è garantita per i primi dieci anni dalla data di decorrenza della polizza. Prima della scadenza di tale periodo, la Società comunicherà la nuova misura minima di rivalutazione che sarà applicata per i successivi 5 anni. In mancanza di tale comunicazione si intenderà confermata la rivalutazione minima del periodo precedente.

B) RIVALUTAZIONE DEL CAPITALE ASSICURATO

Ad ogni anniversario della data di decorrenza, il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico della Società, della riserva matematica costituitasi a tale epoca. Tale aumento viene determinato secondo la misura di rivalutazione fissata a norma del punto A).

Da tale anniversario il capitale assicurato viene aumentato nella stessa misura della rivalutazione. Segue, in particolare, che ciascuna rivalutazione viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni.

Gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente.

Art. 8 Liquidazione per riscatto

Il Contraente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento il riscatto totale o parziale della polizza.

Il valore di riscatto è pari al capitale assicurato, quale risulta rivalutato all'anniversario che precede la data di richiesta di riscatto, maggiorato della rivalutazione minima garantita in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto.

Il Contraente può chiedere anche il riscatto della polizza in misura parziale, purchè di importo non inferiore ad € 1.000,00; in tal caso l'importo liquidabile sarà pari al riscatto richiesto maggiorato della rivalutazione minima garantita applicata in rapporto al periodo compreso tra l'ultimo anniversario di polizza decorso e la data di richiesta del riscatto.

A seguito del riscatto parziale la polizza rimarrà in vigore per un capitale assicurato residuo ottenuto detraendo l'importo del riscatto parziale dal capitale assicurato in vigore alla data di richiesta del riscatto; l'importo del capitale residuo sarà comunque comunicato al momento della liquidazione.

Qualora il capitale residuo sia inferiore ad € 2.500,00, si procederà al riscatto totale della polizza.

Art. 9 Spese di liquidazione

In occasione di ogni liquidazione si applicherà un importo fisso di € 10 a titolo di spese di liquidazione.

Art. 10 Cessione – Pegno – Vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci soltanto quando la Società, a

seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 11 Beneficiario

Il Contraente designa il beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o contenute in un valido testamento

Art. 12 Pagamenti della Società

Prima di procedere al pagamento, dovranno essere consegnati alla Società i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

- originale di polizza;
- originali degli eventuali atti di variazione contrattuale (Appendici);
- certificato di morte (per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato).

Nel caso di polizze gravate da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, ed a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore dei beneficiari.

Ogni pagamento viene effettuato presso la Sede o la competente Agenzia della Società.

Art. 13 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente o del beneficiario avente diritto alla prestazione.

Art. 14 Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

Art. 15 Diritto di recesso

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni

dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente articolo 2, dandone comunicazione alla Società con lettera raccomandata, contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a:
SARA VITA spa – Via Po, 20 – 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Società rimborsa al Contraente il premio da questi corrisposto al netto di eventuali imposte e della parte relativa al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto.

SEZIONE C

REGOLAMENTO FONDI SPECIALI

VALIDO SOLO SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATO IN POLIZZA

CAPITOLO 1

REGOLAMENTO FONDO PIU'

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO PIU'.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO PIU'.

La gestione di FONDO PIU' è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione di FONDO PIU' è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale attesta la rispondenza della gestione FONDO PIU' al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO PIU', il rendimento di FONDO PIU', relativo al periodo di osservazione annuo quale descritto al seguente punto 3), e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il rendimento annuo di FONDO PIU' per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando il risultato finanziario di FONDO PIU' di competenza di

quel periodo al valore medio del fondo stesso.

Per risultato finanziario di FONDO PIU' si devono intendere i proventi finanziari di competenza nel periodo annuo di osservazione – compresi gli utili e le perdite di realizzo per la quota di competenza di FONDO PIU' – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO PIU' e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO PIU' per i beni già di proprietà della Società.

Per valore medio del Fondo si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO PIU'.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO PIU'. Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO PIU' l'esercizio relativo alla certificazione è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

CAPITOLO 2

REGOLAMENTO FONDO SOCI

1) Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di SARA VITA spa, che viene contraddistinta con il nome FONDO SOCI.

Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una CLAUSOLA DI RIVALUTAZIONE legata al rendimento di FONDO SOCI.

La gestione di FONDO SOCI è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni private e di interesse collettivo con la circolare N. 71 del 26/03/1987, e si atterrà ad eventuali successive disposizioni.

2) La gestione di FONDO SOCI è mensilmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui al D.P.R. 31/03/75 n. 136, la quale ne attesta la rispondenza al presente regolamento.

In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite a FONDO SOCI, il rendimento relativo al periodo di osservazione annuo dello stesso FONDO SOCI come descritto al seguente punto 3) e la adeguatezza di ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Società sulla base delle riserve matematiche.

3) Il tasso di rendimento annuo di FONDO SOCI per il periodo di osservazione relativo alla certificazione si ottiene rapportando al valore medio di FONDO SOCI un importo pari alla somma algebrica tra il risultato finanziario di competenza di quel periodo il risultato tecnico attribuito al periodo stesso secondo la procedura descritta nel seguito del presente articolo.

Per valore medio di FONDO SOCI si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli Istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività di FONDO SOCI.

La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel FONDO SOCI.

Ai fini della determinazione del rendimento annuo di FONDO SOCI l'esercizio è quello che fa riferimento ai dodici mesi precedenti il 3° mese antecedente la ricorrenza anniversaria di polizza.

Per risultato finanziario di FONDO SOCI si devono intendere i proventi finanziari di competenza del periodo annuo di osservazione – compresi gli utili e le perdite di

realizzo per la quota di competenza di FONDO SOCI – al lordo delle ritenute di acconto fiscali ed al netto delle spese specifiche degli investimenti.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel FONDO SOCI e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto di iscrizione nel FONDO SOCI stesso per i beni già di proprietà della Società.

Per risultato tecnico di esercizio deve intendersi il valore risultante dalla somma delle due quantità seguenti:

a) La differenza tra i premi di rischio relativi alle garanzie caso morte e le somme liquidate e/o riservate a causa di decesso di competenza dell'esercizio; i premi di rischio di competenza sono calcolati come semisomma dei premi di rischio relativi alle polizze ed alle prestazioni in vigore al termine dell'esercizio precedente; i premi di rischio sono calcolati in base alle stesse tavole di mortalità utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa.

b) La differenza tra l'ammontare dei caricamenti relativi ai premi di competenza e le spese di competenza della gestione, per l'esercizio; le spese di competenza, al netto dei costi diretti considerati nella determinazione dei rendimenti finanziari, sono attribuite in forma diretta per quanto concerne gli oneri di acquisizione, di incasso ed eventuali altre spese direttamente riconducibili a FONDO SOCI, mentre gli oneri generali di amministrazione ed altri eventuali oneri comuni saranno attribuiti nella stessa proporzione in cui i premi di competenza di FONDO SOCI stanno al totale dei premi della Società per l'esercizio interessato; i caricamenti, relativi ai premi di competenza di FONDO SOCI che concorrono alla formazione dei premi del bilancio dell'esercizio interessato, sono rilevati analiticamente in base alle funzioni di caricamento utilizzate per il calcolo dei tassi di premio di tariffa; la rilevazione dei caricamenti sarà effettuata con criteri omogenei rispetto all'imputazione delle corrispondenti voci di spesa, con particolare riguardo agli oneri di acquisizione e includerà anche l'importo degli accessori di polizza incassati nell'esercizio.

Ove la somma tra le quantità di cui ai punti a) e b) risultasse non positiva, la stessa, per il periodo interessato, potrà essere convenzionalmente posta pari a zero, previa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora il periodo di osservazione sia diverso dall'anno

solare (1/1 – 31/12) non si dà luogo alla rilevazione del risultato tecnico del periodo di osservazione, e per risultato tecnico si intende il valore rilevato e certificato per l'anno solare immediatamente precedente il periodo.

4) La Società si riserva di apportare al punto 3), di cui sopra, le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

GLOSSARIO

Aliquota di retrocessione (o di partecipazione): la percentuale del rendimento conseguito dalla Gestione separata degli investimenti, che la Società riconosce al contratto.

Anno assicurativo: periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza.

Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente.

Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il contraente stesso e con l'assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Caricamenti: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Condizioni di assicurazione (o di polizza): insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Composizione della Gestione separata: informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione separata.

Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurate, rimane definitivamente acquisito dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire.

Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il beneficiario, che

stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Contratto (di assicurazione sulla vita): contratto di assicurazione con il quale la Società si impegna a pagare al beneficiario un capitale o una rendita quando si verifici un evento attinente alla vita dell'assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data.

Costi (o spese): oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costo percentuale medio annuo: indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Decorrenza della garanzia: momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

Dichiarazioni precontrattuali: informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti o omette di informare la Società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace.

Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Fascicolo informativo: l'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:
- scheda sintetica;

- nota informativa;
- condizioni di assicurazione;
- glossario;
- modulo di proposta.

Gestione separata (o speciale): Fondo appositamente creato dalla Società e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi, al netto dei costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione separata e dall'aliquota deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurate.

Impignorabilità e inalienabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Società al Contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione: vedi "Società".

Ipotesi di rendimento: rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

Liquidazione: pagamento al beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Nota informativa: documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza.

Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito e la

sottoscrizione del contratto da parte del Contraente.

Periodo di copertura (o di efficacia): periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti.

Polizza: documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione.

Polizza rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa.

Premio complessivo (o lordo): importo complessivo, eventualmente rateizzabile, da versare alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto.

Premio di tariffa: somma del premio puro e dei caricamenti.

Premio puro: importo che rappresenta il corrispettivo base per la garanzia assicurativa prestata dalla Società con il contratto di assicurazione. E' la componente del premio di tariffa calcolata sulla base di determinati dati, quali ipotesi demografiche sulla probabilità di morte o di sopravvivenza dell'Assicurato, o ipotesi finanziarie come il rendimento che si può garantire in base all'andamento dei mercati finanziari.

Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di un anno.

Prestazione assicurata: somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

Principio di adeguatezza: principio in base al quale la Società è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase

precontrattuale ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze ed alla sua propensione al rischio.

Proposta di assicurazione: documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Recesso (o ripensamento): diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento della Gestione separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni contrattuali, che regolano la Gestione separata.

Rendiconto annuale della Gestione separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata ed all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto.

Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione separata nel periodo previsto dal relativo Regolamento.

Rendimento minimo trattenuto: rendimento finanziario che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione separata.

Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Ricorrenza annuale: l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

Riscatto: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato sulla polizza al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta.

Rischio demografico: rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato,

caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita: infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'assicurato che si ricollega l'impegno della società di erogare la prestazione assicurata.

Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dalla Società per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva ed alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

Rivalutazione: maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione separata secondo la periodicità (nel caso di specie, annuale) stabilita dalle Condizioni contrattuali.

Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurate ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (nel caso di specie, annuale) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni assicurate.

Scheda sintetica: documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento ed i costi.

Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'assicurato.

Società (di assicurazione): la SARA VITA spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Sostituto di imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, ed al relativo versamento.

Tasso minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione separata

Trasformazione: richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali durata, il tipo di garanzia assicurativa o l'importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Società, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati gli elementi essenziali del contratto trasformato.

Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

PRIVACY

**INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 13
DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
RECANTE IL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
(Area industriale assicurativa)**

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.

1. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità assicurative quali, a titolo esemplificativo, conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti della Società stessa;
- c) può riguardare la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e lo svolgimento di ricerche di mercato ed indagini statistiche.

2. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2. lett. b), della Legge: raccolta, registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, consultazione, comunicazione e conservazione, cancellazione/distruzione, sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;
- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; è previsto l'utilizzo del telefono, del fax e della posta elettronica;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento. Si tratta in particolare di soggetti quali: mediatori di assicurazione e riassicurazione, promotori finanziari, produttori e canali di acquisizione di assicurazione, altri soggetti inerenti lo specifico rapporto, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliare per conto della Società quali legali, periti, medici, società di servizi per il quietanzamento, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela

giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione, società di servizi amministrativi, società di servizi assicurativi, società di servizi postali, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

3. CONFERIMENTO DEI DATI

Fermo restando l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.

4. RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi in cui al punto 3. lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso in cui al punto 3. lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. AMBITO DI COMUNICAZIONE DEI DATI

Nel rispetto delle modalità sopra indicate, strettamente necessarie per effettuare le attività di trattamento dati sopra descritte:

- a) I dati personali potranno essere comunicati – sia per le finalità di cui al punto 1, lett. a), sia per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, subagenti, produttori di agenzia, promotori finanziari, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione

(ad esempio, banche e SIM), legali, nonché Società di Servizi informatici o di archiviazione, organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo, ISVAP, Ministeri competenti, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP, CONSOB ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni);

- b) Inoltre, in caso di Suo consenso, i dati personali potranno essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1. lett. b) e c), a Società di servizi di cui SARA VITA si avvale (quali agenti, promotori finanziari, società di servizi postali, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela) ed alle altre Società del Gruppo (Società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), che provvederanno al loro trattamento nella qualità di autonomi Titolari per il perseguimento delle stesse finalità di:
- rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela e svolgimento di ricerche di mercato e indagini statistiche;
 - promozione di propri prodotti o servizi.

L'elenco dei destinatari della comunicazione, ivi compreso l'elenco delle Società del Gruppo, costantemente aggiornato, può essere agevolmente conosciuto scrivendo a SARA VITA spa, presso la sede della Società.

5 BIS. CONOSCENZA ALL'INTERNO DELL'AZIENDA

I dati possono essere trattati da parte dei responsabili e

degli incaricati dei trattamenti delle Aree industriale assicurativa ed amministrativa, nonché dall'Area commerciale e marketing, in caso di prestazione del consenso per le finalità promozionali e di rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela.

6. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

I dati personali possono essere trasferiti all'estero a società terze che - nell'ambito delle finalità sopra indicate - prendono parte ai processi aziendali della Società.

8. DIRITTI DELL'INTERESSATO

L'art. 7 del codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TITOLARE del trattamento dei dati è:
SARA VITA spa - Sede e Direzione Generale: 00198
Roma - Italia - Via Po, 20 - Tel. 068475.1.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento è disponibile nel sito: www.saravita.it

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE

N.B.: Per una più sollecita definizione della liquidazione si consiglia di inviare il modulo completo di tutti i dati, allegando tutta la documentazione prevista per il caso specifico.

POLIZZA N. Contraente Agenzia di

TIPO RICHIESTA RISCATTO RISCATTO PARZIALE € SINISTRO
 (Richiedente Autorizzato) (Contraente) (Contraente) (Beneficiari caso morte)

DATI DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI

1) Cognome e Nome Data di nascita
 C.F. Professione
 Indirizzo

2) Cognome e Nome Data di nascita
 C.F. Professione
 Indirizzo

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

(Barrare con «X»)

- In caso di riscatto:

ORIGINALI DI POLIZZA E APPENDICI

Il sottoscritto Contraente dichiara che l'Assicurato è in vita alla data della presente richiesta

- In caso di sinistro:

ORIGINALI DI POLIZZA E APPENDICI

CERTIFICATO DI MORTE DELL'ASSICURATO AVVENUTA IL

COPIA DEL TESTAMENTO (ovvero atto notorio attestantene la mancanza)

ATTO NOTORIO CIRCA EREDI LEGITTIMI (se beneficiari sono gli eredi legittimi)

DECRETO GIUDICE TUTELARE SULLA RISCOSSIONE DEL CAPITALE

(se tra i beneficiari vi sono minorenni)

Il sottoscritto Contraente prende atto che le prestazioni di polizza si intenderanno sospese dalla data della presente richiesta.

I sottoscritti richiedenti autorizzati dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsentono:

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO
- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO
- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

FIRMA DEI RICHIEDENTI AUTORIZZATI

Occorre la firma di tutti i Richiedenti. In caso di minori la richiesta va avanzata dal Tutore allegando il documento di autorizzazione del Giudice Tutelare.

Data Firma

RISERVATO ALL'AGENZIA

Generalità dell'Agente (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati del Richiedente ai sensi della Legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Agente (stampatello)

Firma dell'Agente (*)

(*) Firma dell'Agente che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

La presente richiesta è stata anticipata via fax SI NO



AGENZIA DI

POLIZZA N° CONTRAENTE

A) RICHIESTE VARIAZIONI CONTRATTUALI

(con emissione di appendice da parte della Società)

VARIAZIONI BENEFICIARI

- Nuovi Beneficiari per il caso di morte

CAMBIO CONTRAENZA

NUOVO CONTRAENTE

Cognome e Nome Luogo e data di nascita

Indirizzo

Codice fiscale Professione Codice

Prof.		Sett.	

Documento indetificativo: N. rilasciato da il

Tipo: 1 carta d'identità 2 passaporto 3 patente 4 altri 5 porto d'armi 6 Tess. postale

Il nuovo Contraente dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsente al trattamento dei dati sensibili che lo riguardano, funzione al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsente:

- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO
- al trattamento, dei dati personali comuni che lo riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti o servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO
- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

Firma del nuovo Contraente

RETTIFICA NOMINATIVO

- dell'Assicurato (Cod. Fisc.)

- del Contraente (Cod. Fisc.)

- del Beneficiario (Cod. Fisc.)

B) COMUNICAZIONI E RETTIFICHE

(senza emissione di appendice da parte della Società)

VARIAZIONE INDIRIZZO DEL CONTRAENTE

Nuovo indirizzo

TRASFERIMENTO DELLA POLIZZA

Si chiede che la gestione della polizza venga affidata all'Agenzia di

Data

Il Contraente

RISERVATO ALL'AGENZIA

Generalità dell'Agente (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati del Richiedente ai sensi della Legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Agente (stampatello)

Firma dell'Agente (*)

(*) Firma dell'Agente che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

La presente richiesta è stata anticipata via fax SI NO

MODULO DI PROPOSTA

SaraContoExtra - PROPOSTA DI ASSICURAZIONE

 Tar. 101
(Sez. A e C)

 Tar. 103
(Sez. B e C)

 da utilizzare esclusivamente per il reinvestimento di Polizza SARA VITA N° _____
 In mancanza dei requisiti per l'applicazione della Tar. 103 verrà applicata la Tar. 101

 FONDO SPECIALE
 FONDO PIÙ
 FONDO SOCI

N.B. In mancanza dei dati della Tessera ACI la polizza sarà abbinata a Fondo PIÙ

AGENZIA	SUBAGENZIA	Cod. Ag.	Zona	N. Progr. Ag.	
PROPONENTE <small>(compilare in ogni caso)</small>					
Codice Fiscale	Sesso	St. Civ.	Professione	codice prof. sett.	
Cognome e Nome	Data	Luogo di Nascita	Prov.		
Via/Piazza N.	Telefono	Cap	Città	Prov.	
Socio ACI	<input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> SI				
		N. Tessera	Scadenza		
Numero documento identificativo	Rilasciato da	Data di rilascio			
<input type="checkbox"/> 1 carta d'identità	<input type="checkbox"/> 2 passaporto	<input type="checkbox"/> 3 patente	<input type="checkbox"/> 4 altri	<input type="checkbox"/> 5 porto d'armi	<input type="checkbox"/> 6 tessera postale
ASSICURANDO <small>(compilare solo se diverso dal Proponente)</small>					
Codice Fiscale	Sesso	St. Civ.	Professione	codice prof. sett.	
Cognome e Nome	Data	Luogo di nascita	Prov.		

PREMIO UNICO € _____

DECORRENZA _____

ATTENZIONE: non è previsto il pagamento in contanti.

BENEFICIARI *In caso di morte*
 Eredi testamentari o, in mancanza, legittimi dell'Assicurato

 Il coniuge. In mancanza, i figli dell'Assicurato

La presente proposta può essere revocata fino alla data di conclusione del contratto. Entro 30 gg dalla conclusione del contratto il Contraente può recedere dallo stesso secondo quanto previsto dalle Condizioni di assicurazione.

Il premio sarà versato alla sottoscrizione del contratto con una delle seguenti modalità: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati alla Società, oppure intestati all'intermediario espressamente in tale qualità; ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario l'intermediario espressamente in tale qualità.

Il Proponente dichiara di aver ricevuto, alla firma della presente proposta, il Fascicolo informativo (Mod. V370/08) e di accettare in ogni loro parte le condizioni contrattuali ivi contenute.

IL PROPONENTE _____

Sara Vita Spa
 Sede e Direzione Generale:
 Via Po 20 - 00198 Roma
 Capitale Sociale Euro 20.000.000 (i.v.)
 C.F. 07103240581 - P.IVA 01687941003

 Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni
 e riassicurazioni vita, infortuni e malattia con
 DMICA n. 16724 del 20/06/86 e provvedimento
 ISVAP n. 594 del 18/06/97

 Iscrizione Registro Tribunale Roma n. 7115/85
 CCIAA Roma n. 556742
 Società soggetta all'attività di direzione
 e coordinamento della Sara Assicurazioni Spa


Il Proponente dichiara di aver ricevuto copia della presente proposta e copia del Progetto Esemplificativo personalizzato relativo alla stessa proposta.

IL PROPONENTE _____

Qualora l'Assicurato sia persona diversa dal Contraente, egli esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile.

I sottoscritti Proponente e Assicurando dichiarano di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali ed ai sensi degli articoli 23, 26 e 43 del Codice acconsentono al trattamento dei dati sensibili che li riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice e, inoltre acconsentono:

- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per la rilevazione della qualità dei servizi o dei bisogni della clientela effettuata da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO
- al trattamento, dei dati personali comuni che li riguardano, per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti e servizi delle Società del Gruppo effettuate da noi o, per nostro conto, da società specializzate cui, a tale scopo, potremo comunicare i dati, anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO
- alla comunicazione a Società del Gruppo che utilizzano i dati per rilevare la qualità o i bisogni della clientela e/o effettuare attività promozionali relativi a prodotti o servizi delle Società del Gruppo anche con uso di telefono o posta elettronica; SI NO

Rimane fermo che il nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente informativa.

IL PROPONENTE _____

L'ASSICURANDO _____

_____, li _____

RISERVATO ALL'AGENZIA

Generalità dell'Agente (acquisitore) che ha effettuato la rilevazione dei dati del Contraente ai sensi della Legge n. 197 del 5 luglio 1991 e successive modificazioni ed integrazioni (disposizioni urgenti per la lotta al riciclaggio).

Nome e Cognome dell'Agente (stampatello)

Firma dell'Agente (*)

(*) Firma dell'Agente che ha ricevuto la richiesta, facente fede della corretta compilazione del modulo e dell'identificazione personale del firmatario.

sara vita

Via Po, 20 - 00198 Roma

www.saravita.it

I dati contenuti nel presente Fascicolo Informativo sono aggiornati alla data del 31 Marzo 2008